

Avv. Guido Martinelli  
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"  
Università di Ferrara  
martinelli@martinellirogolino.it  
Avv. Marilisa Rogolino  
Avv. Ernesto Russo  
Dott. Francesco Spadaro  
Dott. Carmen Musuraca

Bologna, li 22.07.2009

A tutti gli Enti in indirizzo

### CIRCOLARE N. 15/A

#### Oggetto: Richieste di regolarizzazione di posizioni contributive avanzate dall'Enpals a organismi sportivi dilettantistici. Non assoggettabilità dei compensi corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

Il Coni, con la propria circolare 21 luglio 2009, prot. 179/09, a firma del Segretario Generale, ha preso ulteriormente posizione sulle richieste di regolarizzazione di posizioni contributive avanzate dall'Enpals ad organismi sportivi dilettantistici. Riaffermando la tesi già esposta con la nota del 19 dicembre 2006, conferma che per le prestazioni riconducibili ai c.d. redditi diversi e, in particolare, a quelli qualificati ai fini fiscali dall'art. 67 comma 1 lett. m) del Tuir, non si possano richiedere e applicare contributi previdenziali Enpals.

Confermando altresì che tale qualificazione normativa, alla luce dell'interpretazione autentica fornita dal legislatore con il c.d. decreto mille proroghe, sia applicabile anche agli istruttori la cui attività non sia in diretta connessione con lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche.

Tale quadro di riferimento normativo individuato dal Coni, pur se condiviso, non appare, ad avviso di chi scrive, esaustivo delle problematiche in esame.

A prescindere che la collocazione tra i redditi diversi, come tale, in presenza di leggi speciali, non esclude l'applicabilità di contribuzione previdenziale (basti pensare alle prestazioni di carattere occasionale che per importi superiori ai cinquemila euro, pur rimanendo redditi diversi, sono da assoggettare a versamento contributivo Inps) resta il punto, fino ad ora mai concretamente esaminato dal Coni, che le premesse del primo comma dell'art. 67 del Tuir prevedono che le fattispecie successive, ivi compresa quella di cui al punto m) di nostro interesse, si applichi solo se i redditi in esame non costituiscano redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Segue comunicazione del  
22/07/2009

Ne deriva che il punto in discussione è: il compenso degli istruttori erogato da un organismo sportivo riconosciuto è sempre e comunque reddito diverso?. Dalla lettura della circolare del Coni sembrerebbe di sì, chi scrive, invece, sul punto nutre qualche dubbio.

Cordiali saluti.

Prof. Av. Guido Martinelli  
